

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

del 1° ottobre 2019

recante norme interne relative alla limitazione di determinati diritti degli interessati in materia di trattamento dei dati personali nell'esercizio delle funzioni diverse da quelle giurisdizionali della Corte di giustizia dell'Unione europea

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16,

Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (*) (in prosieguo: il «regolamento»), segnatamente l'articolo 25,

Visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati (in prosieguo: il «GEPD») del 26 luglio 2019, consultato conformemente all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento,

Visto il parere del Comitato amministrativo del 16 settembre 2019,

Considerato che il regolamento si applica, allo stesso modo che a tutte le istituzioni dell'Unione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell'esercizio delle sue funzioni diverse da quelle giurisdizionali,

Considerato che occorre, di conseguenza, dare attuazione, per quanto attiene a un siffatto trattamento, all'articolo 25 del regolamento mediante l'adozione di norme interne di cui a detto articolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce le norme relative alle condizioni in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea, nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni diverse da quelle giurisdizionali, può limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 21, 35 e 36 del regolamento, nonché dell'articolo 4 del regolamento, in forza dell'articolo 25 di quest'ultimo.

Articolo 2

Limitazioni

1. Conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento, l'applicazione degli articoli da 14 a 21, 35 e 36 del regolamento, nonché dell'articolo 4 del regolamento nei limiti in cui le sue disposizioni corrispondono ai diritti e agli obblighi previsti dagli articoli da 14 a 21, può essere limitata in caso di:

- a) indagini amministrative, condotte conformemente alle norme interne in materia; procedimenti predisciplinari e disciplinari nonché procedimenti di sospensione, condotti in forza dell'articolo 86 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e delle disposizioni del suo allegato IX; trattamento di una segnalazione, conformemente alle norme interne in materia; indagini sulla sicurezza, condotte conformemente alle norme interne in materia; esami effettuati dal responsabile della protezione dei dati, conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, ultima frase, del regolamento e alle norme interne in materia; notifica di un caso all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Le limitazioni pertinenti possono essere basate sull'articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), d), g) e h), del regolamento;

(*) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

- b) contatto preso, da un membro del personale della Corte di giustizia dell'Unione europea, con il consigliere nell'ambito della procedura informale in materia di molestie. Le limitazioni pertinenti possono basarsi sull'articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento;
- c) trattamento di una domanda o di un reclamo ai sensi dell'articolo 90 dello Statuto. Le limitazioni pertinenti possono essere basate sull'articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento;
- d) esecuzione di una revisione contabile interna. Le limitazioni pertinenti possono essere basate sull'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento;
- e) cooperazione con le altre istituzioni, organi o organismi dell'Unione. Le limitazioni pertinenti possono essere basate sull'articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), d), g) e h), del regolamento;
- f) cooperazione con le autorità degli Stati membri e dei paesi terzi nonché con organizzazioni internazionali. Le limitazioni pertinenti possono essere basate sull'articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), g) e h), del regolamento;
- g) trattamento di dati personali contenuti nei documenti prodotti o ottenuti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea è parte. Le limitazioni pertinenti possono essere basate sull'articolo 25, paragrafo 1, lettere e) e h), del regolamento.

2. Le categorie di dati includono i dati identificativi di persone fisiche, le informazioni di contatto, i ruoli e i compiti professionali, le informazioni relative a comportamenti e prestazioni nell'ambito privato e professionale nonché i dati finanziari.

3. Ogni limitazione deve rispettare l'essenza delle libertà e dei diritti fondamentali e costituire una misura necessaria e proporzionata in una società democratica.

4. Una valutazione della necessità e della proporzionalità rispetto, in particolare, al rischio di lesione dei diritti e delle libertà degli interessati è effettuata caso per caso prima dell'applicazione delle limitazioni. Le limitazioni si riducono a quanto è strettamente necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati.

5. Le limitazioni applicate e il risultato dell'analisi della necessità e della proporzionalità rispetto, in particolare, al rischio di lesione dei diritti e delle libertà degli interessati sono riportati in una nota redatta dal titolare del trattamento. Le note così redatte fanno parte di un registro *ad hoc*, tenuto dal responsabile della protezione dei dati e messo a disposizione del GEPD su sua richiesta. Il responsabile della protezione dei dati ha accesso a tutti i documenti alla base di dette note.

6. Qualora dati personali siano scambiati con altre organizzazioni, si procede a una consultazione sui motivi pertinenti dell'imposizione delle limitazioni nonché sulla necessità e la proporzionalità delle limitazioni. Tale consultazione non preclude l'applicazione di limitazioni conformemente alla presente decisione.

Articolo 3

Valutazione dei rischi, durata di conservazione e garanzie

1. La valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati i cui diritti in materia di protezione dei dati personali possono essere oggetto di limitazioni, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento, nonché la durata di conservazione di tali dati sono menzionate nel registro delle attività di trattamento pertinenti, conformemente all'articolo 31 del regolamento e, se del caso, nelle valutazioni d'impatto relative alla protezione dei dati, conformemente all'articolo 39 del regolamento.

2. Sono attuate garanzie al fine di prevenire gli abusi, l'accesso o il trasferimento illeciti di dati personali che possono essere oggetto di limitazioni ai sensi dell'articolo 25 del regolamento. Tali garanzie includono, segnatamente:

- a) misure tecniche e organizzative che sono descritte, per ogni trattamento in questione, nel registro delle attività di trattamento;
- b) un monitoraggio regolare delle limitazioni e una revisione periodica, che deve essere effettuata almeno una volta ogni sei mesi. Una revisione deve altresì essere effettuata in caso di modifica di elementi essenziali del caso di specie. Le limitazioni sono revocate non appena le circostanze che le giustificano cessano di applicarsi.

*Articolo 4***Riservatezza delle comunicazioni elettroniche**

Oltre ai casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e, in particolare, alla lettera a) di quest'ultimo, il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento, può essere limitato, in casi eccezionali, sulla base di norme interne specifiche che precisano i motivi, la procedura da seguire e le garanzie da rispettare.

*Articolo 5***Informazione degli interessati sulle limitazioni dei loro diritti**

1. Sul sito Internet della Corte di giustizia dell'Unione europea sono pubblicate informazioni generali ad uso degli interessati per quanto riguarda i diritti che possono essere limitati, nonché i motivi e la durata di tali limitazioni, conformemente alla presente decisione.
2. Quando i diritti di cui agli articoli da 14 a 21, 35 e 36 del regolamento, nonché all'articolo 4 del regolamento nei limiti in cui le sue disposizioni corrispondono ai diritti e agli obblighi previsti dagli articoli da 14 a 21, sono limitati, in tutto o in parte, l'interessato è informato dei principali motivi dell'applicazione della limitazione nonché del suo diritto di proporre reclamo al GEPD.
3. La comunicazione di informazioni sui motivi della limitazione, di cui al paragrafo 2, è rinviata, omessa o negata qualora annulli l'effetto di tale limitazione. La valutazione ad essa relativa avviene caso per caso.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, l'8 ottobre 2019

Il Cancelliere
A.CALOT ESCOBAR

Il presidente
K. LENAERTS
